

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I proventi della polizza estera devono essere indicati nel quadro RW

di Marco Bargagli

Come espressamente indicato nelle **istruzioni di compilazione del modello Redditi persone fisiche**, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero** (Ivie) e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero** (Ivafe).

In merito, **esistono precise esclusioni**: il quadro RW **non va infatti compilato** per le **attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Inoltre, **l'obbligo di monitoraggio non rileva** per:

- le **persone fisiche** che **prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano**, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le **persone fisiche che lavorano all'estero** presso **organizzazioni internazionali** cui aderisce il nostro Paese, la cui **residenza fiscale in Italia sia determinata**, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in **base ad accordi internazionali ratificati**;
- i **contribuenti residenti in Italia** che prestano la **propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera** ed in altri paesi limitrofi, con **riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria** detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Sotto il **profilo tributario**, si ricorda che **l'imposta sul valore degli immobili all'estero** (c.d. Ivie) è dovuta sul **valore degli immobili situati all'estero** detenuti a **titolo di proprietà o di altro diritto reale** dalle **persone fisiche residenti nel territorio dello Stato**, a qualsiasi uso essi siano destinati.

In merito, ai fini della **base imponibile soggetta a tassazione**, il valore dell'immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal **costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti** da cui risulta il **costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla**

proprietà.

L'Ivafe è invece dovuta sul **valore delle attività finanziarie detenute all'estero** da persone fisiche residenti in Italia.

Sotto il **profilo oggettivo**, tale imposta si applica alle seguenti **attività finanziarie**:

- **partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli simili, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa, valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (es. accrediti di stipendi, pensione e/o altri compensi);**
- **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti (es. finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché **polizze di assicurazione sulla vita** e di capitalizzazione stipulate con **compagnie di assicurazione estere**);
- **contratti derivati e altri rapporti finanziari** stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- **metalli preziosi** allo stato grezzo o monetato;
- **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;**
- ogni altra attività da cui possono **derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera**.

Ciò posto, occorre domandarsi quale sia il **corretto trattamento fiscale**, ai fini della **compilazione del quadro RW**, derivante dalla **stipula di un contratto di assicurazione sulla vita** che, alla **scadenza prevista**, preveda **l'accredito su un conto corrente estero di una determinata somma**.

Sullo specifico punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'interpello n. 300 del 23 luglio 2019](#), ove è stato chiarito che deve essere **assolto l'obbligo di monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero** anche nel caso di una **polizza vita** dalla quale scaturisce la **liquidazione di una determinata somma** in data **31 dicembre 2018**, in considerazione della scadenza prevista al **1° gennaio 2019**.

Ai fini della **corretta tassazione del provento percepito e dell'applicazione dell'Ivafe**, si rende necessario valutare attentamente:

- **il periodo d'imposta in cui sorge il debito tributario;**
- **la base imponibile da indicare nel quadro RM del modello Redditi PF e l'aliquota da utilizzare per la determinazione e liquidazione dell'imposta sostitutiva;**
- **il valore finale e il numero dei giorni da inserire nel quadro RW.**

In merito si precisa che la **compagnia assicuratrice non ha applicato alcuna imposta sostitutiva** e che le somme sono state **accreditate in data 31 dicembre 2018 su un conto corrente estero**.

Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente deve assoggettare ad **imposizione i redditi percepiti**, indicando nel **quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019** l'ammontare del **reddito al lordo delle eventuali ritenute subite**, con applicazione dell'aliquota vigente nei periodi di maturazione sulla base di quanto **certificato dalla compagnia assicuratrice erogante**.

Inoltre **l'incasso della polizza da parte dell'assicurato** determina anche la chiusura del rapporto contrattuale e, conseguentemente, il contribuente **non dovrà compilare i quadri RM e/o RW del modello Redditi 2020**.

Infine, sempre con **riferimento all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe)**, in presenza di **attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia**, deve essere compilato il **quadro RW del modello di dichiarazione**, obbligo che **sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione** (sempreché la compagnia estera non abbia optato per **l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo** e che non sia stato conferito ad un **intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi**).

I **proventi della polizza assicurativa incassata all'estero** devono così **confluire nel modello RW** ove va riportato, quale **valore finale**, l'**intero importo accreditato in data 31 dicembre 2018 da parte della compagnia assicuratrice**.

Infatti, il **quantum spettante è individuato sulla base delle condizioni contrattuali** che, nel caso di specie, prevedono che sia da corrispondere - a scadenza - la **somma assicurata in caso di vita** e quella **qualificata quale "eccedenze accumulate"** negli anni fino alla data di scadenza del **contratto**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)